

SCHEDA INFORMATIVA N. 33/ 2008

01.09.2008

a cura di

Maurizio Delfino – Alberto Ferrari

IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ 2009-2011 PER GLI ENTI LOCALI

D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 – ART. 77 BIS

CHI DEVE RISPETTARE IL PATTO 2009-2011

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 1

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

COME È IMPOSTATA LA MANOVRA

La manovra è imposta sul comparto enti locali, che deve migliorare il saldo tendenziale di importi complessivi predeterminati, come da articolo 77 D.L. 112/2008. Per l'anno **2009** l'importo della manovra a carico degli enti locali, calcolata sul saldo di competenza mista 2007, prevede un miglioramento di 1 miliardo e 650 milioni di euro.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 2

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

D.L. 112/2008 art. 77 comma 1

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

COME SONO SUDDIVISI GLI ENTI LOCALI AI FINI DELLA MANOVRA

Sono individuati 4 gruppi di enti:

1. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in competenza mista
2. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in competenza mista
3. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in competenza mista

4. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in competenza mista

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 3

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

Per l'anno 2009 consegue il seguente concorso alla manovra, ovvero obiettivo da raggiungere al 31.12.2009. L'OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE AL 31.12.2009 È DA LEGGERE IN QUESTO MODO: quanto deve essere il saldo 2009 rilevante patto (calcolato in competenza mista) rispetto al saldo 2007 rilevante patto (sempre calcolato in competenza mista)?

manovra 2009 COMUNI	Patto 2007 Rispettato	Patto 2007 Non rispettato
Saldo 2007 rilevante patto competenza mista Positivo	Il saldo 2009 deve essere almeno pari al saldo 2007 peggiorato del 10%	Il saldo 2009 deve essere almeno pari al saldo 2007 (stesso saldo)
Saldo 2007 rilevante patto competenza mista Negativo	Il saldo 2009 deve essere almeno pari al saldo 2007 migliorato del 48%	Il saldo 2009 deve essere almeno pari al saldo 2007 migliorato del 70%

manovra 2009 PROVINCE	Patto 2007 Rispettato	Patto 2007 Non rispettato
Saldo 2007 rilevante patto competenza mista Positivo	Il saldo 2009 deve essere almeno pari al saldo 2007 peggiorato del 10%	Il saldo 2009 deve essere almeno pari al saldo 2007 (stesso saldo)
Saldo 2007 rilevante patto competenza mista Negativo	Il saldo 2009 deve essere almeno pari al saldo 2007 migliorato del 17%	Il saldo 2009 deve essere almeno pari al saldo 2007 migliorato del 22%

QUALI SONO GLI ANNI CONSIDERATI DAI SALDI DI RIFERIMENTO

- La base della manovra è il saldo 2007 (nel 2008 era la media del triennio 2003-2004-2005) calcolato in termini di competenza mista (nel 2008 era calcolato in termini di sola cassa)
- Il saldo obiettivo è il saldo 2009, che dovrà essere migliore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 negativo) oppure uguale o addirittura peggiore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 positivo).

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 3

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5..... (omissis)

COME SONO CALCOLATI I SALDI DI RIFERIMENTO

- Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
- Gli aggregati di riferimento sono le entrate finali (titolo I – II – III e titolo IV) e le spese finali (titolo I e titolo II)

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 3

5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

N.B. È prevista una correzione normativa sulla definizione del saldo rilevante, con la considerazione del concetto di entrate finali e spese finali, posto che l'accezione "parte corrente" per la spesa comprende anche la spesa per rimborso prestiti, che chiaramente non rientra nel saldo rilevante patto. Anche il concetto di entrata in conto capitale non è univoco. In altri termini: il comma 5 è scritto in modo non preciso e può generare confusione nell'interpretazione, pertanto è prevista una correzione normativa nella legge finanziaria 2009.

ALTRE VOCI NON RILEVANTI

Al fine di neutralizzare l'effetto degli eventi straordinari, la norma prevede all'art. 77 comma 8 che "le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito".

Tale norma lascia perplessi per gli effetti apparentemente negativi della stessa, anche su manovre quali il rimborso dei prestiti, da sempre considerata con favore dal legislatore.

Abbiamo presentato nei giorni scorsi al Ministero Economia e Finanze richiesta di parere su una possibile interpretazione che porterebbe effetti positivi per gli enti.

In particolare:

Visto il comma in questione, art. 77 bis Comma 8 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 (di cui sopra)

Fermo restando la necessità di precisare il concetto di investimento infrastrutturale (leggasi, da definizione enciclopedica, insieme di impianti pubblici e di beni materiali al servizio della collettività - ad es. strade, acquedotti, scuole, ospedali, ecc. - che non producono direttamente reddito ma costituiscono la base per lo sviluppo economico e sociale di un paese)

Considerato che il comma in questione avrebbe il compito di attenuare gli effetti delle operazioni straordinarie

Tenuto conto dell'importanza, per bilancio degli enti, della riduzione dell'indebitamento e, per il sistema, della realizzazione di investimenti infrastrutturali;

Riteniamo opportuno interpretare il comma in questione non conteggiando dal saldo rilevante patto sia le entrate, sia le spese di cui trattasi. Così facendo la norma avrebbe una valenza positiva, non penalizzando gli enti che incassano in un anno per alienazioni e pagano l'anno dopo per investimenti infrastrutturali o rimborso prestiti.

Naturalmente, le stesse voci andrebbero eliminate, per omogeneità sia dall'anno 2009 sia dall'anno di confronto 2007.

Eliminando invece solo le risorse di cui trattasi in entrata a titolo IV, si verificherebbe per gli enti una penalizzazione che non sembra giustificata dalla ratio della norma, né dai principi normativi attuali sulla finanza pubblica.

Attendiamo l'esito della risposta ministeriale a tale interpretazione, che Vi comunicheremo tempestivamente.

CHE COSA DEVONO FARE GLI ENTI AI FINI DELLA MANOVRA

- Gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 negativo in termini di competenza mista devono raggiungere un saldo finanziario 2009 (saldo obiettivo) in termini di competenza mista pari al medesimo saldo 2007 finanziario in competenza mista migliorato di una certa misura (comma 3a per chi ha saldo negativo ma ha raggiunto il patto 2007; comma 3d per chi ha saldo negativo e non ha raggiunto il patto 2007; misura comma 3a è migliore della misura comma 3d)
- Gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 positivo in termini di competenza mista devono raggiungere un saldo finanziario 2009 (saldo obiettivo) in termini di competenza mista pari almeno al medesimo saldo 2007 finanziario in competenza mista, o addirittura peggiorato di una certa misura (comma 3b per chi ha saldo

positivo e ha raggiunto il patto 2007; comma 3c per chi ha saldo positivo ma non ha raggiunto il patto 2007; misura comma 3b è migliore della misura comma 3c)

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 6 e comma 7

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

DI QUANTO DEVONO MIGLIORARE LA MANOVRA GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO 2007 IN COMPETENZA MISTA NEGATIVO

- Come già evidenziato nelle tabelle precedenti, gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista negativo sono ancora distinti a seconda che:
 - Abbiamo rispettato il patto di stabilità 2007
 - Non abbiamo rispettato il patto di stabilità 2007

Gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista negativo che abbiano rispettato il patto di stabilità 2007 rispettano i seguenti parametri:

- 1) per le province: 17% per l'anno 2009, 62% per l'anno 2010 e 125% per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 48% per l'anno 2009, 97% per l'anno 2010 e 165% per l'anno 2011;

Esempio per i Comuni: Saldo (entrate finali rilevanti – spese finali rilevanti) 2007= (-)
100

ne conseguono i seguenti obiettivi = 2009 (-) 52 ; 2010 (-) 3; 2011 (+) 65

Gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista negativo che non abbiano rispettato il patto di stabilità 2007 rispettano i seguenti parametri:

- 1) per le province: 22% per l'anno 2009, 80% per l'anno 2010 e 150% per l'anno 2011;
- 2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 70% per l'anno 2009, 110% per l'anno 2010 e 180% per l'anno 2011.

Esempio per i Comuni: Saldo (entrate finali rilevanti – spese finali rilevanti) 2007= (-)
100

ne conseguono i seguenti obiettivi = 2009 (-) 30 ; 2010 (+) 10; 2011 (+) 80

Come si vede, entrambi i gruppi di enti devono migliorare il saldo rispetto al 2007, ma la manovra appare più elevata per chi non ha rispettato il patto 2007.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO 2007 IN COMPETENZA MISTA NEGATIVO

Nei conteggi per la manovra 2009, se applicando le percentuali di cui comma 3 al saldo misto 2007 emerge una manovra superiore al 20% delle spese finali, la manovra stessa da applicare al saldo diventa pari proprio al 20% delle spese finali (clausola di salvaguardia)

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 9

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto

delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

DI QUANTO POSSONO PEGGIORARE LA MANOVRA GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO 2007 IN COMPETENZA MISTA POSITIVO

- Come già evidenziato nelle tabelle precedenti, gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista positivo sono ancora distinti a seconda che:
 - o Abbiano rispettato il patto di stabilità 2007
 - o Non abbiano rispettato il patto di stabilità 2007

Gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista positivo che abbiano rispettato il patto di stabilità 2007 rispettano i seguenti parametri:

- 1) per le province: 10% per l'anno 2009, 10% per l'anno 2010 e 0% per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 10% per l'anno 2009, 10% per l'anno 2010 e 0% per l'anno 2011;

Esempio per i Comuni: Saldo (entrate finali rilevanti – spese finali rilevanti) 2007= (+) 100

ne conseguono i seguenti obiettivi = 2009 (+) 90 ; 2010 (+) 90; 2011 (+) 100

Gli enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista positivo che non abbiano rispettato il patto di stabilità 2007 rispettano i seguenti parametri:

- 1) per le province: 0% per l'anno 2009, 0% per l'anno 2010 e 0% per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 0% per l'anno 2009, 0% per l'anno 2010 e 0% per l'anno 2011;

Esempio per i Comuni: Saldo (entrate finali rilevanti – spese finali rilevanti) 2007= (+) 100

ne conseguono i seguenti obiettivi = 2009 (+) 100 ; 2010 (+) 100; 2011 (+) 100

Come si vede, entrambi i gruppi di enti possono peggiorare il saldo rispetto al 2007, ma tale possibilità appare più contenuta per chi non ha rispettato il patto 2007.

QUALI ALTRI VINCOLI OLTRE IL SALDO OBIETTIVO

Anche per contribuire a raggiungere il saldo obiettivo patto (considerata la rilevanza nel saldo patto degli interessi passivi sui mutui) è previsto un contenimento al limite di indebitamento a partire dal 2010, secondo una percentuale fissata con decreto dal Ministero Economia e Finanze.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 10 e comma 11

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

Attenzione: il vincolo di contenimento indebitamento sarà esteso anche agli enti locali non soggetti al patto di stabilità

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 29

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

RAPPORTO EQUILIBRI DI BILANCIO – EQUILIBRI DI PATTO

Anche per gli anni 2009 – 2010 – 2011 gli enti locali dovranno attestare, nel visto di regolarità contabile, la coerenza tra le previsioni di bilancio e i vincoli del saldo obiettivo patto di stabilità ed allegare al bilancio di previsione annuale e pluriennale un prospetto contenente la dimostrazione di tale coerenza contabile.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 12

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

MONITORAGGIO PERIODICO

Il monitoraggio periodico passa dai tradizionali tre mesi (pur con le difficoltà per i cronici ritardi nell’emanazione dei decreti ministeriali) alla nuova tempistica dei 6 mesi previsti dal comma 14. La mancata trasmissione della certificazione periodica costituisce inadempimento al patto di stabilità. La trasmissione deve essere effettuata solo attraverso procedura telematica utilizzando il sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 14

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7.

La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

CERTIFICAZIONE ANNUALE

La certificazione sui risultati conseguiti, ai fini del raggiungimento del saldo annuale (obiettivo programmatico) deve essere trasmessa al Ministero Economia e Finanze entro il 31 marzo dell'anno successivo, con la consueta necessaria accelerazione dei tempi per la revisione dei residui di parte corrente.

In caso di mancata certificazione nei tempi previsti, pur con il risultato patto positivo, ovvero con l'obiettivo centrato in termini di saldo, l'ente vedrà applicarsi la sanzione relativa al divieto di assumere personale e collaboratori a qualsiasi titolo, di cui art. 76 comma 4.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 15

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio

del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 16

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

NUOVI ENTI LOCALI

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 14

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009

ENTI COMMISSARIATI

Si distinguono gli enti commissariati a seguito di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi politici (art. 141 Tuel) e conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 Tuel). Le conseguenze ai fini patto sono diverse.

Per il primo caso, l'ente, se commissariato negli anni 2004-2005, applicherà nel 2009 le medesime condizioni dell'ente virtuoso che ha rispettato il patto 2007 e ha saldo positivo, quindi l'ente potrà addirittura peggiorare il saldo 2009 rispetto al saldo 2007.

Nel secondo caso, l'ente commissariato inizierà ad essere nuovamente sottoposto al regime vincolistico del patto di stabilità l'anno successivo le elezioni.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 4

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 18

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

SANZIONI PER GLI ENTI INADEMPIENTI

La sanzione per il mancato raggiungimento del patto 2009 – 2010 – 2011, ma anche del patto 2008, prevede:

- * taglio pari al 5% dei trasferimenti erariali
- * blocco assunzioni di ogni tipo, compreso collaborazioni
- * impossibilità di contrarre mutui e prestiti
- * limite agli impegni della spesa corrente, che non possono superare il minimo impegnato dell'ultimo triennio
- * riduzione 30% indennità amministratori (art. 61 comma 10)
- * blocco incremento fondo risorse decentrate (art. 8 comma 1 CCNL 11.04.2008)

Poiché la certificazione patto viene ultimata entro il 31 marzo dell'anno successivo, mentre le sanzioni operano dal primo gennaio dell'anno successivo, occorre che l'ente, in caso (ipotesi rara) di incertezza sul raggiungimento o meno del limite patto non agisca, nei primi mesi dell'anno successivo, sulle voci oggetto di sanzione sino ad avvenuta certificazione o certezza del raggiungimento vincoli patto.

In particolare:

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 20

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;**
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.**

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 21

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 22

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

D.L. 112/2008 art. 61 comma 10

10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

D.L. 112/2008 art. 76 comma 4

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

PREMIO PER GLI ENTI ADEMPIENTI

È previsto un articolato meccanismo di premio, qualora il comparto enti locali raggiunga, come ha quasi sempre fatto, l'obiettivo generale di comparto. Gli enti che hanno raggiunto il patto riceveranno l'anno successivo ad esercizio inoltrato un premio in termini di riduzione dell'incidenza del vincolo.

I premi saranno riconosciuti agli enti adempienti che si troveranno in particolare condizioni di virtuosità secondo il parametro della rigidità di spesa corrente e di autonomia finanziaria, parametri che saranno definiti con successivo decreto ministeriale.

D.L. 112/2008 art. 77 bis commi 23 – 24 – 25 – 26

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la

valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.

L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

BLOCCO TRIBUTI

In attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, che dovrebbe portare maggiore responsabilizzazione nel rapporto entrata – spesa – collegamento con il territorio, l'ente locale non potrà procedere ad aumentare le aliquote dei tributi, fatta eccezione della Tarsu.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 30

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 27

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 13

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

Tale comma fa nascere alcuni interrogativi:

- è rivolto solo ai consiglieri e non agli assessori? Come si comporta il sindaco che è anche consigliere?
- riguarda solo i comuni che hanno più di 5.000 abitanti?
- Quale prezzo di benzina vista la liberalizzazione?

Riteniamo che la norma vada applicata a tutti gli amministratori locali, prendendo come prezzo di riferimento quello del distributore più diffuso sul territorio o un prezzo medio.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 28

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 31

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

SERVIZIO	INVENTARIO: aggiornamento contabile ANNUALE											
OBIETTIVO	<p>Consegnare all'Ente l'inventario aggiornato, in ogni singola scheda di bene mobile e immobile.</p> <p>Caricare su procedura software, rilasciata all'Ente, tutte le movimentazioni relative alla vita dei beni, ovvero: acquisizioni, alienazioni, trasferimenti, dismissioni, ammortamenti, rettifiche di valore, fuori uso, cancellazioni.</p> <p>L'Ente riceverà il data base con i dati dell'inventario aggiornato.</p>											
TEMPI	Tre mesi dal ricevimento della documentazione completa.											
MODALITÀ	<p>L'Ente trasmetterà a Delfino & Partners la situazione inventariale e la documentazione contabile e amministrativa rilevante. Personale specializzato di D&P caricherà su apposita procedura software i dati, dopo avere effettuato un accurato lavoro sui criteri di valutazione secondo la normativa ed i principi contabili, e sulla consistenza dei beni, ricavabile dalle fatture d'acquisto e da altri documenti rilevanti. È utile il costante raccordo con un operatore dell'Ente che segnali a D&P eventuali variazioni delle dislocazioni dei beni.</p>											
STRUMENTI	Software applicativo rilasciato all'Ente (compreso nel prezzo), per utilizzi successivi.											
COSTI ANNUI (oltre Iva)	<table><tr><td>Comuni fino a 1.000 abitanti:</td><td>euro 1.400 (millequattrocento/00)</td></tr><tr><td>Comuni da 1.000 a 3.000 abitanti:</td><td>euro 2.300 (duemilatrecento/00)</td></tr><tr><td>Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti:</td><td>euro 3.700 (tremilasettecento/00)</td></tr><tr><td>Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti:</td><td>euro 4.500 (quattromilacinquecento/00)</td></tr><tr><td>Comuni da 10.000 a 15.000 abitanti:</td><td>euro 5.600 (cinquemilaseicento/00)</td></tr></table>		Comuni fino a 1.000 abitanti:	euro 1.400 (millequattrocento/00)	Comuni da 1.000 a 3.000 abitanti:	euro 2.300 (duemilatrecento/00)	Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti:	euro 3.700 (tremilasettecento/00)	Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti:	euro 4.500 (quattromilacinquecento/00)	Comuni da 10.000 a 15.000 abitanti:	euro 5.600 (cinquemilaseicento/00)
Comuni fino a 1.000 abitanti:	euro 1.400 (millequattrocento/00)											
Comuni da 1.000 a 3.000 abitanti:	euro 2.300 (duemilatrecento/00)											
Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti:	euro 3.700 (tremilasettecento/00)											
Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti:	euro 4.500 (quattromilacinquecento/00)											
Comuni da 10.000 a 15.000 abitanti:	euro 5.600 (cinquemilaseicento/00)											

Per l'adesione al servizio inviare la presente interamente compilata via fax al numero: 0131.52698

Ente:	responsabile:
indirizzo:	
e-mail:	telefono:
Codice Fiscale:	Partita Iva:
n° e data impegno:	abitanti:

CONDIZIONI DI VENDITA:

- 1) L'invio della presente cedola costituisce esplicita adesione al servizio da parte del cliente e vincola entrambe le parti ai successivi obblighi e adempimenti contrattuali.
- 2) La Delfino & Partners si impegna ad avviare la pratica entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della presente cedola.
- 3) Modalità di pagamento: bonifico bancario 30 giorni data fattura.
- 4) Per qualunque controversia sarà competente il foro di Alessandria.
- 5) Si accettano le condizioni di vendita.

Data _____

Firma _____